TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 887

Modalità di carattere generale per la votazione e lo scrutinio

Il militare ha il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza. L'elettore:

a) vota soltanto nel posto in cui e' iscritto, fermo restando che deve essere assicurata la presenza di almeno due scrutatori;

b) riceve dal presidente, previa presentazione, se richiesto, di un documento di identita', una scheda autenticata;

c) si reca da solo nel luogo opportunamente predisposto e scrive sulla scheda il cognome ovvero il numero d'ordine dell'elenco degli eleggibili, e, eventualmente, anche il nome e il grado dell'eleggibile o degli eleggibili prescelti della propria categoria;

d) piega la scheda e la consegna chiusa al presidente che la deposita nell'urna mentre uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando, a fianco del nome dell'elettore, nell'apposito elenco. I posti di votazione sono forniti di tante urne quante sono le categorie dei delegati da eleggere e le schede elettorali sono di colore diverso per ciascuna categoria di elettori. Il posto di votazione e' aperto fino a esaurimento delle operazioni di voto; comunque il comandante determina l'ora di chiusura, assicurando un minimo di otto ore continuative di votazione. Al termine delle operazioni di voto, il presidente accerta il numero di coloro che hanno votato e inizia subito le operazioni di scrutinio che devono essere ultimate senza interruzioni. Per lo spoglio, il presidente estrae le schede una alla volta, verifica la validita' del voto e ne da' lettura ad alta voce mentre almeno due scrutatori annotano il numero dei voti riportati da ciascun eleggibile. Le schede sono nulle se sprovviste di autentica, oppure se presentano scritture o segni estranei alla votazione stessa. Le preferenze indicate in eccedenza al numero stabilito sono considerate nulle. Sono anche nulle nella parte in cui eventualmente indichino nominativi estranei a quelli eleggibili per ciascuna categoria.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare

Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	IV — I procedimenti elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-887-modalita-di-carattere-generale-per-la-votazione-e-lo-scrutinio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it